

CIRCOLARE TECNICA 03/14

Milano, 5 novembre 2014

OGGETTO: La segnalazione in CR e in vigilanza delle operazioni di cessione dei crediti certificati e delle operazioni di ridefinizione ai sensi del D.L. 66/2014

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
AOSTA FACTOR	Marziano BOSIO	ARCARES	Simona DI VARA
BANCA CARIGE	Anna LANFRANCO	FS2A	Francesco SACCHI
BANCA FARMAFACTORING	Massimiliano BELINGHERI	L.E.G.A.M.	Lina LONGOBARDI
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	SCIUME' & ASSOCIATI	Luca SCIPIONI
BANCA SISTEMA	Marco POMPEO	SEFIN	Claudia NEGRI
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Giuseppe CASTIGLIA	STUDIO LEG. AVV. FRANCO PILATO	Paolo VERRECCHIA
BARCLAYS BANK	Marcello MESSINA	STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI	Segreteria Generale
BCC FACTORING	Oliviero SABATO	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BETA STEPSTONE	Fausto GALMARINI		
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI		
CLARIS FACTOR	Antonio BIANCHIN		
COOPERFACTOR	Lorenzo MASSA		
CREDEMFATOR	Luciano BRAGLIA Angelo CECI		
CREDIT AGRICOLE COMMERCIAL FINANCE	DIREZIONE GENERALE		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Stefano SPINELLI		
EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION	Gianluigi RIVA		
FACTORCOOP	Franco TAPPARO		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI		
FERCREDIT	Giacomo PORRECA		
FIDIS	Andrea FAINA		
GE CAPITAL FINANCE	Luca BURRAFATO		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Giuseppe FARAGO' Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI		
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Bruno PASERO		
IFITALIA	Bruno SBROCCO		
MEDIOCREDITO ITALIANO	Rony HAMAUI		
MPS Leasing & Factoring	Luigi MACCHIOLA		
SACE FCT	Franco PAGLIARDI		
SERFACTORING	Sergio MEREGHETTI		
SG FACTORING	Carlo MESCIERI		
UBI FACTOR	Attilio SERIOLI		
UNICREDIT FACTORING	Renato MARTINI		

La Commissione Segnalazioni di Vigilanza e Centrale Rischi, presieduta dal dott. Gianluigi Riva e coordinata dal dott. Antonio Ricchetti, ha approfondito, anche attraverso contatti informali con la Banca d'Italia, il tema della segnalazione in Centrale dei Rischi delle operazioni di cessione dei crediti certificati e delle operazioni di ridefinizione ai sensi del D.L. 66/2014 e ha elaborato l'approccio segnaletico descritto nella presente Circolare, che riporta peraltro indicazioni anche sul trattamento di tali operazioni nelle segnalazioni di vigilanza, condivise con la Commissione Crediti e Risk Management.

Appare opportuno evidenziare che tale approccio resta comunque influenzato da varie normative, sia specifiche dell'operatività descritta che relative alla vigilanza, alcune delle quali non risultano ancora consolidate: pertanto, in tali casi, la Circolare fa inevitabilmente riferimento alla normativa esistente alla data di redazione e sarà naturalmente aggiornata ove dovesse rendersi necessario a seguito di eventuali interventi sulla normativa di riferimento.





Commissione Segnalazioni di Vigilanza e Centrale Rischi	Versione
Presidente Gianluigi Riva Coordinatore Antonio Ricchetti	31 ottobre 2014

La segnalazione in CR e in vigilanza delle operazioni di cessione dei crediti certificati e delle operazioni di ridefinizione ai sensi del D.L. 66/2014

I recenti provvedimenti normativi inerenti il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni hanno introdotto alcuni elementi di novità che meritano un approfondimento in ordine ai possibili effetti sul trattamento di tali crediti e delle esposizioni ad essi correlate nell'ambito della CR, della vigilanza prudenziale e delle segnalazioni di vigilanza statistiche.

Gli aspetti da approfondire riguardano in particolare:

- La certificazione del credito e il nuovo termine di pagamento in essa indicato;
- Operazioni di ridefinizione dei termini e condizioni pagamento dei crediti ceduti (max 5 anni), ai tassi massimi fissati dal MEF (tasso pari a quello utilizzato per le operazioni di mutuo con onere a carico Stato);
- La garanzia dello Stato sulle cessioni pro - soluto e/o ridefinizioni di crediti certificati di parte corrente maturati al 31/12/2013 già certificati al 24.04.2014 o certificati a seguito di istanza presentata entro 31.10.2014, purché la cessione e/o la ridefinizione sia realizzata nei limiti massimi di tasso di sconto / di ridefinizione fissato dal MEF.

Si segnala che gli approcci proposti nella presente Circolare per la segnalazione in Centrale dei Rischi sono stati oggetto di confronto informale con la Banca d'Italia.

La certificazione dei crediti PA

La certificazione non introduce un nuovo istituto giuridico ma rappresenta e "proceduralizza", rendendolo più tempestivo ed obbligatorio, lo strumento del riconoscimento del credito, già previsto dal Codice civile (art. 1988 "Promessa di pagamento e ricognizione di debito"). In virtù di quanto disposto dai decreti in materia, le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di certificare, dietro espressa richiesta del creditore, gli eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali per i quali



è già maturata la scadenza e di specificare il termine entro cui pagheranno, che non deve essere successivo ai 12 mesi dalla data della istanza di certificazione.

Il nuovo termine di pagamento indicato nella certificazione rappresenta in sostanza un miglior termine di pagamento che il creditore accetta di concedere al debitore pubblico, impegnandosi fra l'altro al momento dell'istanza di certificazione a non attivare procedimenti in sede giurisdizionale fino alla data indicata per il pagamento.

Tale nuovo termine per l'adempimento può configurare l'ipotesi della traslazione delle scadenze effettive rispetto a quelle contrattuali determinata da un'esplicita accettazione da parte dell'impresa delle prassi di pagamento della PA, della quale si ha senz'altro riconoscimento formale nella certificazione stessa, e pertanto se ne può tener conto ai fini della valorizzazione dei crediti come crediti scaduti o non scaduti, sia ai fini della normativa di vigilanza che di Centrale Rischi.

La normativa di Centrale Rischi richiama infatti lo spostamento della data di scadenza in relazione alle prassi commerciali nella nota tecnica di chiarimenti del maggio 2013 avente per oggetto le segnalazioni in CR dei debitori ceduti per operazioni di factoring¹.

Anche le istruzioni di Banca d'Italia per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per le banche e per gli Intermediari Finanziari (circ. 272 e 217), riconoscono margini di flessibilità nei pagamenti rispetto alla data contrattuale derivanti da accordi fra cedente e debitore², seppure si parli in maniera più puntuale di accordi commerciali che potrebbero far intendere un ambito più circoscritto rispetto alla prassi richiamata dalla normativa CR. Tuttavia l'istanza di certificazione è una facoltà del creditore. L'impresa che decide di fruire di tale possibilità accetta a priori una postergazione della scadenza dell'adempimento al fine di accelerare il processo di ricognizione del debito e di completamento dei procedimenti amministrativi di verifica e liquidazione in capo alla PA.

L'intermediario finanziario che acquista il credito certificato, necessariamente lo valuta già in relazione alla data di pagamento indicata nella certificazione e non alla data di scadenza originaria e coerentemente lo rappresenta in bilancio e in segnalazione di vigilanza.

Rappresentando la data di pagamento certificata una posticipazione della data di scadenza originaria, il credito risulta non scaduto, con le conseguenze che ne derivano sia in CR che in vigilanza.

Ai fini della vigilanza segnaletica, il riscadenzamento del credito non comporta modifiche della forma tecnica utilizzata in origine ossia "Crediti per factoring" in cui:

- *Le esposizioni connesse con operazioni di factoring "pro solvendo" (ndr. intendendosi il pro solvendo ed il pro soluto formale) sono imputate ai soggetti cedenti, salvo laddove diversamente specificato (es. ripartizione territoriale).*
- *Le esposizioni connesse con operazioni di factoring "pro soluto" (ndr. intendendosi il pro soluto effettivo e gli acquisti a titolo definitivo) sono imputate ai debitori ceduti, salvo laddove diversamente specificato (es. ripartizione territoriale).*

Il credito si considera non scaduto fino alla data di pagamento certificata e quindi classificato "in bonis". Da tale data, salvo ulteriori accordi con il debitore ceduto, provvedimenti normativi che inibiscono la riscossione

¹ "..., ai fini delle segnalazioni in sezione informativa a nome del debitore ceduto e, in particolare, della valorizzazione dello "stato del rapporto" ("crediti scaduti" o "crediti non scaduti"), l'intermediario potrà tener conto delle prassi commerciali che determinano una traslazione delle scadenze effettive rispetto a quelle contrattuali. ... Tali prassi commerciali dovranno trovare riconoscimento nei contratti di cessione in termini di effettiva scadenza dei crediti."

² Circ. 217, Avvertenze generali, pag. 26: *nel caso di eventuali accordi commerciali tra cedente e debitori ceduti che concedano a tali ultimi margini di flessibilità nella data di pagamento, il conteggio dello scaduto decorre a partire dalla data ultima riconosciuta al debitore per il pagamento a condizione che l'intermediario segnalante abbia formale conoscenza dei suddetti accordi.*



o che il debitore abbia effettuato un pagamento per almeno una delle posizioni che risultino essere scadute da oltre 90 giorni, decorrerà la verifica della continuità dello scaduto. Nelle ultime due ipotesi il credito sarà considerata come “esposizione scaduta non deteriorata” fino al pagamento o, se ne ricorrono i presupposti, come “esposizione scaduta deteriorata”.

Interpretare la data di pagamento certificata come un riscadenzamento del credito a parità di condizioni comporta, ai fini della Centrale dei Rischi, che l'esposizione rimanga in capo al cedente sino alla nuova scadenza che può protrarsi anche per 12 mesi (tempo limite previsto dalla normativa per la definizione da parte del debitore pubblico della nuova data di pagamento)³; i termini di pagamento indicati dalla PA in sede di certificazione costituiscono pertanto i nuovi termini di scadenza che la PA deve rispettare, rientrando fra le previsioni che “riconoscono un trattamento più favorevole del debitore, determinando una traslazione delle scadenze effettive rispetto a quelle contrattuali” (Cfr. Circ. 139/1991, cap. II, sez. 3, par. 9). Ciò fino alla scadenza certificata del credito, salvo l'ipotesi della presenza della garanzia per i crediti di cui al DL 66/14 di cui si dirà di seguito, ulteriori accordi fra cessionario e debitore ceduto, per gli acquisti a titolo definitivo e al pagamento sotto garanzia per le cessioni pro soluto. Trascorso tale termine, se non sono intervenuti ulteriori accordi fra cessionario e debitore ceduto o eventi “sospensivi” la scadenza del credito, il credito è scaduto e la posizione va segnalata nei “rischi a revoca” (se non ricorrono i presupposti per la segnalazione a sofferenza) a nome del debitore ceduto, con la valorizzazione dell'accordato pari a zero.

In caso di eventuale garanzia dello Stato ai sensi dell'art. 37 del DL 66/2014, per la quale si rinvia al successivo approfondimento, la garanzia non forma oggetto di rilevazione in quanto sono esplicitamente escluse dalla Circolare 139 “*le garanzie che non trovano la propria fonte nell'autonomia negoziale delle parti, come ad esempio le fideiussioni rilasciate ex lege dallo Stato*”.

Da quanto sopra, emerge che la CR del cedente resta “appesantita” anche dopo la scadenza originaria e sino alla nuova scadenza, se non anche successivamente. Va infatti evidenziato come, trascorsa tale scadenza, sia possibile attivare la procedura di escussione della garanzia entro i 90 giorni successivi, ovvero possa essere presentata istanza di ridefinizione. La questione del momento in cui il debitore PA sia legittimato a richiedere la ridefinizione dei termini rimane infatti un aspetto ancora da chiarire e già proposto al MEF: se prima della scadenza della data di adempimento certificata o anche in un momento successivo all'inadempimento. Sebbene la norma preveda che la richiesta di ridefinizione sia dovuta a temporanee carenze di liquidità, pare ragionevole ritenere che il debitore PA non debba trovarsi in una situazione di inadempimento al momento della richiesta, anche perché lo spirito della norma introdotta dal DL 66/2014 va proprio nella direzione di facilitare la PA nell'ottenimento di una ulteriore dilazione in caso di tensione finanziaria e, peraltro, la possibilità di ricedere i crediti a CDP è vincolata al fatto che non ci siano stati insoluti dopo la cessione. Inoltre, trascorso il termine riportato in certificazione, è facoltà dell'intermediario attivare il processo di escussione della garanzia dello Stato. Tuttavia, il DL 66/2014 non prevede esplicitamente che non possa essere presentata istanza di ridefinizione anche per crediti per i quali sia già trascorso il termine di cui alla certificazione, restando quindi in astratto possibile il verificarsi di tale situazione.

Pertanto, al fine di evitare l'automatico passaggio per cassa della PA nei rischi a revoca come “scaduta” per un circoscritto lasso temporale (max 90 giorni⁴) al termine del quale il credito potrebbe essere riportato in bonis fra i rischi a scadenza ove venisse presentata istanza di ridefinizione, in via convenzionale e d'intesa con la Banca d'Italia, si ritengono applicabili le disposizioni di cui alle precisazioni rese a sistema nel maggio

³ l'esposizione derivante da smobilizzo crediti (qualunque sia la forma tecnica da cui è generata) va rappresentata per cassa nei rischi autoliquidanti in capo al cedente e in sezione informativa in capo al debitore ceduto (per il valore nominale del credito).

⁴ Il termine di 90 giorni si riferisce al termine previsto per la trasmissione al debitore e per conoscenza al Gestore del fondo di garanzia, dell'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione, essenziale per la procedura di attivazione dell'intervento del fondo. Si presume, infatti, che entro tale termine massimo, in presenza di insoluti e in assenza o rifiuto di istanze di ridefinizione, l'intermediario trasmetterà l'intimazione al fine di attivare la procedura di escussione della garanzia. In tal caso, l'esposizione passerà inevitabilmente per cassa a nome del debitore, fra i rischi a revoca, con accordato e accordato operativo pari a 0.



2013 in materia di rischi autoliquidanti che chiariscono che, ai fini della segnalazione di sezione informativa a nome del debitore ceduto, gli enti possono tener conto delle prassi commerciali che determinano una traslazione delle scadenze effettive rispetto a quelle contrattuali. Nel caso di specie quindi l'eventuale maturazione di insoluti (non di past due) - a carico della PA con debito certificato - nell'arco temporale massimo di 90 giorni non andrebbe evidenziata in sezione informativa come credito scaduto e impagato.

Si è ipotizzato sopra che la certificazione sia considerata come una sorta di "dilazione" e non dovrebbe pertanto essere inerente al tema delle eventuali "inibizioni" del credito PA richiamate dalla vigilanza segnaletica. Pertanto, nelle segnalazioni di vigilanza:

- nella voce 52151 OPERAZIONI DI FACTORING: RIPARTIZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE E PER QUALITÀ DEL CREDITO, nella quale le sotto-voci 02 e 14 sono ripartite tra crediti verso la pubblica amministrazione assoggettati a disposizioni di legge che ne inibiscono temporaneamente la riscossione e altri crediti (variabile "Tipo crediti"), per i crediti certificati va indicato l'attributo 050 - crediti non inibiti.
- nella voce 52190 - OPERAZIONI DI FACTORING - ESPOSIZIONI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: RIPARTIZIONE PER FASCE DI SCADUTO i crediti vanno indicati nelle sottovoci 04 e 14 - CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A. Si sottolinea come in tale voce, debbano essere indicati esclusivamente i crediti già scaduti, in quanto la voce richiede la compilazione dell'attributo "fascia scaduto" che non prevede l'indicazione di crediti a scadere. La descrizione della voce prevede che *"L'attributo informativo "fascia scaduto" va compilato facendo riferimento ai giorni trascorsi tra la data di scadenza contrattuale dei crediti acquistati e la data di riferimento della segnalazione"*, pertanto, in analogia con i principi di cui sopra, la presente voce andrà compilata tenendo conto, nel campo "10", della data indicata in certificazione come nuova "data di scadenza contrattuale", ovvero, ove le procedure interne lo prevedano, l'eventuale ulteriore termine contrattualizzato.

L'eventuale presenza della garanzia dello Stato non determina modifiche nella classificazione nei "portafogli deteriorati".

L'evoluzione normativa in atto sulle definizioni di attività deteriorate non dovrebbe avere riflessi su quanto sopra esposto.

Ai fini della vigilanza prudenziale, è applicabile il trattamento previsto per i "Crediti commerciali acquistati verso imprese", con le relative regole in ordine all'istestazione dell'esposizione ai fini della ponderazione per il rischio di credito, e per le "Esposizioni scadute (past due loans)", coerentemente con quanto sopra segnalato in ordine alla qualità del credito.

Si tenga presente che se l'operazione ha per oggetto crediti di parte corrente scaduti entro il 31 dicembre 2013 e certificati (o di cui è fatta istanza di certificazione entro il 31 ottobre 2014) e la cessione è effettuata alle condizioni di tasso di sconto definite dall'apposito decreto del MEF (1.90%, 1.60%), i crediti sono assistiti da esplicita garanzia dello Stato (Fondo di garanzia c/o Consap cui segue, in caso di incapienza, la garanzia dello Stato di ultima istanza) e pertanto, ai fini della vigilanza prudenziale per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, sono ponderati allo 0%, anche se rientranti nel portafoglio regolamentare "past due loans"⁵.

La normativa riconosce infatti (si veda successivo approfondimento) gli effetti derivanti dalla presenza di strumenti di attenuazione del rischio creditizio in relazione ai quali, ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, gli intermediari possono sostituire la ponderazione del soggetto garante o contro-garante a quella del soggetto debitore (cd. principio di sostituzione), assolti determinati requisiti, e sono esplicitamente ammesse le garanzie personali prestate da Stati sovrani e banche centrali che ricevono la ponderazione

⁵ Cfr. paragrafo "Garanzia dello Stato – analisi ammissibilità fra gli strumenti di attenuazione del rischio creditizio ai fini della vigilanza prudenziale".



dello 0 per cento. L'applicazione del fattore di ponderazione previsto per lo Stato Italiano, in quanto più favorevole rispetto a quello del debitore ceduto, dovrebbe essere ammissibile anche ai fini della concentrazione dei rischi.

Il citato Decreto MEF specifica che la garanzia copre l'intero ammontare del credito certificato, maggiorato degli eventuali interessi maturati alla data del pagamento.

Le operazioni di ridefinizione dei crediti

Il comma 3 dell'art. 37 del DL 66/2014 introduce la possibilità per l'ente pubblico debitore, in relazione ai crediti di parte corrente scaduti entro il 31 dicembre 2013 e certificati (o di cui è fatta istanza di certificazione entro il 31 ottobre 2014), di chiedere all'intermediario cessionario, stipulando specifico accordo, la ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti per una durata di 5 anni ad un tasso fissato dal MEF con apposito decreto e che è pari al tasso previsto per le operazioni di mutuo con onere a carico Stato.

In tal senso, la ridefinizione dei termini e delle condizioni pagamento dei crediti ceduti disciplinata dal DL 66/2014 non può configurare un mero riscadenzamento del credito, perché non attiene solo alla posticipazione della data di adempimento, ma configura nella sostanza una rinegoziazione del credito, prevedendo di norma un apposito piano di ammortamento per il pagamento del corrispettivo dovuto da parte del debitore pubblico.

Infatti la norma prevede la liquidazione e "l'uscita di scena" del cedente originario, la stipulazione di un accordo contrattuale specifico con il debitore ceduto che contempla la ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti per una durata di 5 anni (seppur non esplicitato nel decreto, si presume una ridefinizione di tipo rateale, come chiaramente richiesto dall'accordo ABI-CDP del 5 agosto 2014), il rilascio da parte dell'ente pubblico debitore di delegazioni di pagamento a valere sulle entrate di bilancio, la pattuizione di condizioni diverse rispetto all'operazione originaria.

In relazione a quanto sopra, è da ritenersi che al momento della rinegoziazione del credito l'esposizione cambi la forma tecnica originaria, non configurando più un'operazione di tipo autoliquidante ma essendosi trasformata in un'esposizione diretta nei confronti del debitore pubblico con date di scadenza del pagamento definite dal piano di rimborso concordato direttamente fra debitore e intermediario. In tal senso, il credito sarà classificato in bonis secondo i nuovi impegni di adempimento assunti con l'accordo di ridefinizione, se non ricorrono i requisiti per ricondurlo ad altro portafoglio e ipotizzando che la PA abbia richiesto la ridefinizione prima dell'inadempimento ossia prima della scadenza del termine di pagamento certificato.

Pertanto, al momento della rinegoziazione, in assenza di una situazione di insoluto in partenza, nell'ambito delle segnalazioni in CR, l'esposizione dovrà passare dai rischi autoliquidanti in capo al cedente ai "rischi a scadenza" a nome del debitore ceduto, con la valorizzazione dell'accordato, dell'accordato operativo e dell'utilizzato con il medesimo importo.

In caso di mancato pagamento alla data prevista per il rimborso del debito, si seguono le regole generali previste in tale caso.

E' inoltre previsto, nel DL 66/2014, che la ridefinizione possa essere concessa da un terzo intermediario, al quale il credito deve essere ceduto "di diritto" dal cessionario originale. Si tratta in questo caso di una cessione di credito pro soluto a titolo definitivo tra intermediari con rinegoziazione del credito da parte del secondo cessionario.

In questo caso, in Centrale dei Rischi:

- il primo cessionario segnala la sez. informativa "crediti ceduti a terzi" a nome della PA e adegua la segnalazione del cedente (impresa) nei rischi autoliquidanti con la chiusura del singolo rapporto;



- il secondo cessionario che concede la ridefinizione del credito segnala la PA nella pertinente categoria dei crediti per cassa (rischi a scadenza) con accordato, accordato operativo e utilizzato di medesimo importo come da piano di riscadenzamento del credito. La garanzia ex lege non viene evidenziata.

L'eventuale ulteriore cessione del credito ridefinito a SPV/CDP, comporta il trasferimento in capo alla SPV (e in futuro di CDP, ove segnali alla CR) degli obblighi segnaletici di cui in precedenza. Anche in tal caso l'accordo quadro ABI/CDP prevede che il credito acquisito non presenti insoluti nei confronti del cedente.

Ai fini della vigilanza segnaletica, la ridefinizione del credito si ritiene comporti una modifica della forma tecnica utilizzata in origine, passando da "crediti per factoring" ad "altri finanziamenti". L'operazione di ridefinizione non configura formalmente una ristrutturazione del credito. Ai fini della classificazione dell'esposizione, tuttavia, in linea di principio si ritiene che essa deve essere considerata avendo riguardo agli effetti sostanziali, che paiono quelli di una "concessione" che prevede modifiche delle originarie condizioni contrattuali, giustificata da temporanee carenze di liquidità da parte dell'ente debitore. Ai fini della classificazione delle operazioni di ridefinizione, pertanto, si ritiene debbono seguirsi i principi previsti per le "esposizioni ristrutturate", assumendo rilevanza, in particolare, le circostanze in cui:

- a) l'intermediario acconsente ad una modifica delle originarie condizioni contrattuali che diano luogo ad una perdita;
- b) la modifica riguarda esposizioni già classificate in una delle classi di default.

La nuova definizione di "esposizioni ristrutturate", attualmente in consultazione, che richiama i principi per l'identificazione delle cd. "non performing forborne exposures", non pare modificare sostanzialmente l'individuazione delle esposizioni da classificare in tale classe. Appare opportuno, inoltre, evidenziare che nelle nuove definizioni è prevista una nuova classe di esposizioni in bonis oggetto di concessioni, dove si ritiene di poter classificare i crediti oggetto di ridefinizione che non presentano i requisiti per la classificazione come "non performing".

Giova, in ogni caso, ricordare che la presenza dell'esplicita garanzia dello Stato consente di ponderare le esposizioni garantite allo 0%, sterilizzando l'effetto sul capitale regolamentare dell'eventuale classificazione fra le attività deteriorate.

Ciò premesso, ai fini della classificazione, in corso di rapporto, fra le attività in bonis e deteriorate si seguono le regole ordinarie di verifica della continuità dello scaduto in relazione alle nuove date di scadenza individuate nel piano di rimborso.

In caso di mancato pagamento alla data prevista per il rimborso del debito, si avvia il calcolo per verificare la continuità dello scaduto, fatta salva l'applicazione delle regole previste per le esposizioni che a fini prudenziali ricadono nei portafogli "Amministrazioni Centrali e Banche Centrali", "Enti territoriali", "ed "Enti del settore pubblico". Il credito sarà quindi classificato dapprima nelle attività scadute non deteriorate e, successivamente, se ne ricorrono i presupposti, nelle attività scadute deteriorate.

Garanzia dello Stato – analisi ammissibilità fra gli strumenti di attenuazione del rischio creditizio ai fini della vigilanza prudenziale

La garanzia dello Stato sui debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, maturati al 31 dicembre 2013 e certificati (o con istanza di certificazione fatta entro il 31 ottobre 2004) opera dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione se le operazioni di cessione e ridefinizione sono effettuate alle condizioni definite dal



MEF ossia con tasso di sconto non superiore alla misura massima determinata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e al tasso previsto per le operazioni di mutuo con onere a carico Stato.

La normativa prevede che la garanzia sia rilasciata ed erogata per intervento del Fondo di Garanzia di cui all'art.37 comma 4 del DL 24 aprile 2014, n. 66.

La garanzia del Fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile (art. 37 comma 4 e art. 6 comma 2 del DM 4/7/2014).

Al Fondo di Garanzia sono attribuite risorse pari a 150 milioni di euro.

I soggetti garanti possono chiedere, entro 60 giorni dall'intimazione di pagamento alla PA debitrice, l'escussione della garanzia (art. 8 comma 2 del DM 4/7/2014).

Il Fondo provvede ad erogare l'importo garantito entro 30 giorni dalla richiesta (art. 8 comma 5 del DM 4/7/2014).

L'importo garantito è pari al 100% del credito certificato, maggiorato degli eventuali interessi maturati fino alla data del pagamento (art. 6 comma 4 del DM 4/7/2014)

Per gli inadempimenti del Fondo risponde lo Stato con garanzia di ultima istanza (contro-garanzia).

Alla luce delle caratteristiche sopra descritte si analizza la conformità delle garanzie alla disciplina in materia di tecniche di attenuazione del rischio di credito ed in particolare l'ammissibilità quale strumento di protezione del credito di tipo personale.

Si verifica il rispetto dei requisiti di ammissibilità di carattere sia generale sia specifico posseduti al momento di costituzione della garanzia e per tutta la durata dell'operazione.

Si ritiene che l'ammissibilità della garanzia del Fondo sia dubbia in quanto le risorse disponibili dovrebbero essere notevolmente inferiori rispetto al volume delle esposizioni potenziali da garantire, pur rispettando tutti gli altri requisiti relativi alla ammissibilità del garante, certezza giuridica e effettività delle garanzie.

Appare invece conforme alla normativa prudenziale la contro-garanzia dello Stato ed è quindi ammissibile ai fini dell'abbattimento del requisito patrimoniale.

L'esposizione è infatti protetta da una garanzia personale che è a sua volta assistita dalla contro-garanzia dello Stato, rientrando nelle categorie dei garanti ammessi. Inoltre:

- a) la garanzia personale del fondo copre la totalità dei pagamenti cui è tenuto il debitore pubblico ceduto;
- b) la garanzia del fondo è un'obbligazione esplicitamente documentata e assunta dal garante;
- c) la contro-garanzia copre tutti gli elementi di rischio di credito dell'esposizione protetta;
- d) la garanzia principale e la contro-garanzia forniscono protezione del credito diretta (ciò anche se la controgaranzia non è riferita in modo diretto all'obbligazione principale ma copre gli interventi del fondo), con ampiezza pari ai crediti acquistati dagli intermediari nel rispetto del decreto 66/2014, in assenza di clausole che consentano al garante e contro-garante di annullare unilateralmente la copertura o di clausole non direttamente controllabili dall'intermediario, con diritto di rivalersi tempestivamente sul fondo per le somme coperte dalla garanzia
- e) la garanzia è giuridicamente valida, efficace, vincolante per il fondo e opponibile ai terzi in tutte le giurisdizioni rilevanti, e ciò anche in caso di insolvenza o di sottoposizione a procedura concorsuale del debitore pubblico ceduto e/o del fondo stesso.

